

**Regolamento Interno
dell'Associazione dei Laureati in Economia
dell'Università degli Studi di Udine
«AULE»**

**Capo Unico
Funzionamento interno dell'Associazione**

Art. 1 – Versamento delle quote

Le quote associative, di qualunque natura esse siano, possono essere versate in contanti, mediante pagamento *brevi manu* al tesoriere o a persona o società da questi autorizzata con delega scritta e controfirmata dal Presidente, oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Associazione.

Il termine per il versamento delle quote annuali coincide con la data per cui è convocata l'Assemblea degli associati che deve approvare il rendiconto annuale.

Viene fatta salva la possibilità di versamenti tardivi, entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno. Fino al momento in cui il pagamento della quota non risulta regolarizzato, il singolo socio non potrà esercitare i diritti a lui spettanti.

Nel caso d'ingresso di nuovi soci, il versamento della quota dovrà avvenire contestualmente all'iscrizione mediante pagamento *brevi manu* al tesoriere o a persona o società da questi autorizzata con delega scritta e controfirmata dal Presidente.

Art. 2 – Revisori dei conti

I membri del Collegio dei Revisori dei conti, potranno essere anche soci (effettivi, fondatori e benemeriti).

Il socio nominato membro del Collegio dei Revisori perderà il diritto di voto in assemblea per tutto il periodo di durata della carica di Revisore.

Art. 3 – Esclusione dei soci

Al verificarsi di una delle cause di esclusione previste dallo Statuto dell'Associazione, dovrà essere data immediata esecuzione alla seguente procedura semplificatrice.

Il Consiglio direttivo nominerà un collegio di "arbitri" composto da tre membri di cui due di diritto e uno nominato dal socio interessato dalla causa di esclusione. I due membri di diritto sono il Presidente del Consiglio direttivo, in rappresentanza dell'Associazione, e il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, che sarà chiamato a svolgere una funzione *super partes* in qualità di Presidente del collegio degli "arbitri".

Il membro di parte potrà essere scelto anche tra i non soci, ma non in seno ai membri del Consiglio direttivo.

Se il collegio degli "arbitri" delibera nel senso del non luogo a procedere, il socio viene immediatamente reintegrato in tutti i suoi diritti e doveri. Qualora, invece, il giudizio fosse nel senso della sussistenza della causa di esclusione, il giudizio finale dovrà essere rimesso dal Consiglio direttivo ad un'Assemblea degli associati convocata entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni. Decorso tale termine si intenderà superata la causa di esclusione e il socio non potrà più essere escluso con la stessa motivazione.

Il collegio degli "arbitri" funzionerà con poteri di amichevole composizione, senza vincoli di rito e il suo giudizio non potrà essere impugnato né dalle parti né dal Consiglio direttivo.

Art. 4 – Votazioni mediante scheda

Oltre ai casi previsti dallo Statuto, l'Assemblea deciderà a scrutinio segreto, mediante l'utilizzo di una scheda, in tutti i casi in cui l'oggetto della votazione interessi un diritto soggettivo di ciascun socio.

La votazione mediante scheda potrà, inoltre, essere richiesta, ad esclusione dell'approvazione del rendiconto annuale, da una maggioranza qualificata di soci pari all'80 (ottanta) per cento dei presenti.

Art. 5 – Elezione del Consiglio direttivo

La modalità di elezione del Consiglio direttivo ad opera dell'Assemblea avverrà secondo le modalità che il Consiglio direttivo uscente stabilirà mediante un'apposita delibera. Tali modalità saranno illustrate nella lettera di convocazione dell'assemblea che avrà, quale ordine del giorno, il rinnovo del Consiglio direttivo .

Art. 6 – Presidenza dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio direttivo, deve essere scelto tra i candidati del nuovo direttivo secondo le modalità che il Consiglio direttivo uscente stabilirà mediante un'apposita delibera e che saranno illustrate nella lettera di convocazione dell'assemblea di cui al punto che precede.

Art. 7 – Vicepresidenza dell'Associazione

Il vice presidente o i vice presidenti verranno nominati nella medesima seduta dell'Assemblea con le stesse modalità di nomina del Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 8 – Elezione del Comitato esecutivo

L'elezione del Comitato esecutivo ad opera del Consiglio direttivo avviene secondo la seguente procedura:

- il Comitato esecutivo si comporrà di almeno 3 (tre) membri;
- il Presidente del Consiglio direttivo verrà investito anche della carica di Presidente del Comitato esecutivo;
- il Vicepresidente del Consiglio direttivo, se nominato, verrà investito anche della carica di Vicepresidente del Comitato esecutivo;
- il tesoriere costituisce membro di diritto del Comitato esecutivo.

Art. 9 – Rimborsi spese

I membri del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e del Collegio dei Revisori dei conti, fatta salva la presunzione di gratuità delle loro prestazioni, hanno, comunque, diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'espletamento delle loro funzioni, purché regolarmente documentate.

Copia dei giustificativi prodotti deve essere conservata dal Tesoriere.

La verifica della sussistenza dei requisiti dovrà essere effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti per i rimborsi spettanti ai componenti del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e dal Consiglio direttivo per i rimborsi spettanti ai Revisori dei conti.

Art. 10 – Cooptazione membri del Consiglio direttivo

Ai sensi dell'art. 10, co. 7, dello Statuto dell'Associazione, a seguito della decadenza di un membro del Consiglio direttivo, quest'ultimo provvederà alla sua sostituzione tramite cooptazione.

In particolare, spetta al Presidente del Consiglio direttivo proporre il nominativo di un possibile sostituto illustrandone i profili personali che lo rendono idoneo ad assumere l'incarico di consigliere dell'Associazione. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti mediante voto palese.

Il membro cooptando può essere invitato, dal Presidente, a partecipare alla riunione del Consiglio al fine di permetterne l'immediata accettazione della carica.

Nel caso in cui il membro decaduto facesse anche parte del Comitato esecutivo, il membro cooptato non subentra in quest'ulteriore carica. Sarà compito del Consiglio direttivo, una volta ristabilita la totalità dei membri, procedere all'elezione del nuovo componente del Comitato esecutivo.

Il Presidente
dott. Federico Barcherini